

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 10
GALUPPO (PSI)	10
ICARDI (Rifond. Com.)	9
LOBIANCO (DC)	8, 9
MORA (DC), relatore alla Commissione	2, 5
OTTAVIANI (Lega Nord)	9
PEZZONI (PDS)	6
PISTOIA (DC)	8, 9

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario».

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta antimeridiana.

Ricordo che stamattina è stata istituita una Sottocommissione per l'esame preliminare del disegno di legge in titolo. Nel ringraziare coloro che vi hanno partecipato per il notevole impegno prestato, comunico che la Sottocommissione ha già encomiabilmente concluso i propri lavori, affrontando con molta serenità e serietà l'esame del provvedimento. Sono state avanzate alcune proposte emendative il cui testo è già stato presentato alla Presidenza dal relatore Mora che le illustrerà.

Anche alla luce di eventuali suggerimenti degli altri colleghi, tali proposte verranno presentate al più presto alle competenti Commissioni di merito, in particolare alla 2^a ed alla 5^a Commissione.

MORA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il lavoro svolto questa mattina dalla Sottocommissione si è concretato in alcuni emendamenti sui quali esiste un sostanziale accordo, ferma la libertà dei componenti dalla Commissione di presentare eventuali subemendamenti al testo proposto.

All'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti, il primo dei quali (emendamento 2.1) propone di sostituire al comma 1 le parole: «Entro il 15 ottobre 1992» con le seguenti: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», introducendo quindi un termine mobile che mi sembra più opportuno nell'ipotesi - che ci auguriamo non si verifichi - non si dovesse approvare in tempo il provvedimento.

Il secondo emendamento (2.2) propone di sostituire al comma 2 le parole: «aderenti ad associazioni affiliate» con le seguenti: «soci di associazioni aderenti». Si tratta di una modifica formale attraverso l'uso di una terminologia più adeguata.

Con il terzo emendamento (2.3) si propone di aggiungere il seguente comma dopo il comma 3: «3-bis. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei precedenti commi e del successivo articolo 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale». La quota, ovviamente, è considerata in una proiezione dinamica legata alle possibilità produttive. Ai membri della Sottocommissione pare opportuno che queste quote vengano utilizzate entro un ragionevole lasso di tempo onde evitare un ipotetico accumulo di quote

non utilizzabili. Si concede un tempo ragionevole per eventuali scelte produttive ed aziendali, dopodichè la quota andrà ad arricchire la riserva nazionale per essere messa a disposizione di altri produttori.

All'articolo 3 abbiamo presentato quattro emendamenti attinenti al termine per la presentazione delle domande di gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori. Il primo, che propone di sostituire al comma 1 le parole: «entro il 15 novembre 1992» con le altre: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», si è reso necessario in analogia all'emendamento 2.1 precedentemente illustrato.

L'emendamento 3.2 attiene alla comunicazione all'AIMA del recesso da parte del recedente. L'emendamento 3.3 sopprime la previsione relativa alla condizione di pubblicazione nel bollettino. L'emendamento 3.4 prevede l'attribuzione ai produttori associati del quantitativo resosi disponibile con la riduzione della quota del produttore receduto.

Ci siamo chiesti che cosa sarebbe accaduto se il recesso non fosse stato comunicato dalle associazioni all'AIMA; poichè il recesso è efficace a partire dall'inizio del periodo successivo, una eventuale inadempienza delle associazioni avrebbe rischiato di danneggiare i produttori. Abbiamo quindi pensato di affidare la comunicazione all'AIMA non solo alle associazioni di appartenenza ma anche al recedente, facendo prevalere il diritto di quest'ultimo. Naturalmente l'AIMA dovrà curare la tempestività della comunicazione, però il diritto del recedente non dipende più dalla condizione della pubblicazione nel bollettino. Con l'emendamento 3.4 abbiamo approfondito le ragioni dell'appartenenza alle associazioni, concedendo un indubbio vantaggio ai produttori, tra cui la possibilità di compensazione. È parsa quindi non ingiustificata una riduzione del 15 per cento nel caso in cui l'associazione di appartenenza eserciti la gestione unitaria delle quote.

L'emendamento 5.1 tende a sostituire al comma 8 le parole: «annuale del 7 per cento» con la parola: «legale». Dal momento che nel provvedimento al nostro esame si prevede la restituzione delle somme residue spettanti ai produttori, comprensive degli interessi calcolati al tasso annuale del 7 per cento, tenendo presente l'attuale variabilità dei tassi è parso alla Sottocommissione più equo prevedere il tasso legale, che come tutti sanno è oggi al 10 per cento.

Con l'emendamento 5.2 si vogliono inserire al comma 12, dopo le parole: «zone di montagna», le seguenti: «e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/278 del Consiglio». Con ciò si salvaguarda la possibilità, prevista nel testo originario, di una compensazione limitata anche a determinate zone svantaggiate.

Con l'emendamento 5.3, presentato al comma 13 dell'articolo 5, si propone di sostituire le parole: «Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e forniture, può essere stipulata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA» con le seguenti: «L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA stipula».

L'articolo 10 affina e specifica il regime di trasmissione delle quote. Con l'emendamento 10.1 si propone di affermare nel comma 1 soltanto il concetto che: «La titolarità della quota latte spetta al conduttore

dell'azienda agricola», sopprimendo la previsione relativa alla trasmissione.

Con l'emendamento 10.2 si tende a sostituire al comma 2 le parole: «In deroga a quanto previsto nel comma 1, il produttore» con le seguenti: «Il conduttore». A mio avviso, si tratta di rendere più pulito il testo, nel quale la specifica delle condizioni per cedere la quota latte non appare più come una deroga, bensì come una esplicitazione del principio di fondo affermato nel comma 1. Ricordo che il comma 2 dell'articolo 10 elenca le condizioni che deve rispettare il conduttore per poter cedere la quota latte senza alienare l'azienda agricola.

L'emendamento 10.3 tende a sostituire al comma 5 il numero «3» con il numero «4». Si tratta comunque di una modifica puramente formale.

L'emendamento 10.4 tende ad inserire al comma 5 dell'articolo 10, dopo la parola «deliberati», le seguenti: «, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali,». È parso opportuno che sui criteri di ripartizione delle quote venissero sentite le organizzazioni professionali agricole.

Con l'emendamento 10.5 si propone di aggiungere al comma 5 il seguente periodo: «I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi dalla loro disponibilità decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale».

Con l'emendamento 10.6 si aggiunge dopo il comma 7 il seguente: «8. Al termine del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione». La precisazione era apparsa superflua ad alcuni colleghi, ma dal momento che si tratta di una materia delicata sicuramente non nuoce aver precisato una cosa del genere.

All'articolo 11 non è stato presentato nessun emendamento. Personalmente mi chiedo se, trattandosi di sanzioni amministrative, non siano eccessivi i limiti minimi e massimi previsti, tanto più che il testo al nostro esame prevede che una qualsiasi infrazione, anche minima, faccia scattare la sanzione amministrativa. Anche a fronte di infrazioni di modesta entità si applica una sanzione amministrativa che va da 30 a 300 milioni di lire; mi domando quindi se il minimo della sanzione non sia eccessivo. A tale riguardo sarà opportuno, a mio avviso, presentare degli emendamenti.

L'articolo 12 richiede particolare attenzione. Con l'emendamento 12.1 si propone di aggiungere al comma 11 il seguente periodo: «Per gli stessi periodi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 10 luglio 1991, n. 201», che ben conoscete.

Con l'emendamento 13.1 si aggiunge all'articolo 13, comma 4, dopo la parola: «attuazione», la parola: «amministrativa». L'articolo 13 può prestarsi a qualche interpretazione che certamente il legislatore non consentirebbe. Infatti, nel testo è prevista la possibilità di «norme intese a semplificare l'attuazione del regime delle quote in Sicilia, in Sardegna e nelle zone di montagna». Cosa vuol dire «semplificare l'attuazione»? Secondo il parere della Sottocommissione non ci si può riferire che a normative di carattere esecutivo-amministrativo, non potendosi certo attenuare o limitare la portata della legge, anche perché non sarebbe

consentito farlo con un regolamento. Di conseguenza, bisognerebbe per lo meno aggiungere dopo la parola «attuazione» la parola: «amministrativa». È questa la portata dell'emendamento 13.1.

L'esempio che è stato portato concerneva le zone di montagna, dove taluni adempimenti sarebbero eccessivamente costosi rispetto alla produzione di una quantità di latte alquanto modesta. A tal proposito voglio dire che la Sottocommissione ha preso in esame una proposta, avanzata dal senatore Pistoia, intesa ad esonerare le zone di montagna dal pagamento delle sanzioni. Vi è stata un'adesione unanime al principio contenuto in questa proposta, ma è parso alla Sottocommissione che il regolamento comunitario non ne consenta purtroppo l'introduzione. Se il senatore Pistoia crederà opportuno riproporre il problema, ne riparleremo; vi è però una barriera che non è posta dal legislatore interno, bensì dal regolamento comunitario.

L'emendamento 13.2, sempre riferito al comma 4 dell'articolo 13, propone di aggiungere, dopo le parole: «zona di montagna», le seguenti: «e nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio».

Dopo la proposta di soppressione dell'articolo 15, vi è un emendamento anche all'articolo 16 che nel testo attuale prevede l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di norme attuative necessarie a raccordare e uniformare la preesistente normazione in materia con quanto previsto nella presente legge. Ci è parsa una norma non conforme allo spirito e alla lettera del suddetto articolo 17 della legge n. 400, pertanto abbiamo proposto di sostituire le parole da: «attuative necessarie» fino alla fine del comma con le altre: «d'esecuzione della presente legge». Non ci sembra infatti che a livello regolamentare si possa intervenire per raccordare ed uniformare la legislazione vigente. Una nuova legislazione comporta di per sé la modifica implicita o esplicita di quella preesistente eventualmente in contrasto con le nuove norme approvate.

Sono queste dunque le proposte di modifica sulle quali vi è stato un accordo di massima in Sottocommissione. In verità avevo avanzato altre proposte emendative, ma qui ho illustrato soltanto quelle che hanno ottenuto il consenso dei colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'ampia illustrazione che ci ha fornito dei lavori della Sottocommissione. Ci faremo immediatamente carico di trasmettere gli emendamenti illustrati alle Commissioni competenti ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento.

MORA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, se mi consente vorrei brevemente integrare la mia esposizione, poiché ritengo di non aver illustrato adeguatamente la proposta di soppressione dell'articolo 15, il quale introduce una innovazione nella disciplina dei consorzi dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. È da sottolineare soprattutto il principio dell'obbligatorietà, per cui questi due consorzi volontari di produttori si dovrebbero trasformare in consorzi obbligatori. Lo scopo principale dovrebbe essere quello di realizzare migliori condizioni per il riequilibrio dell'offerta e della

domanda, tenendo conto della situazione del mercato e delle scorte esistenti.

Su questo punto ho avanzato alcune perplessità. Non mi sembra innanzitutto opportuno inserire una norma del genere in un disegno di legge che concerne le quote latte. La seconda perplessità riguarda il merito: la trasformazione di questi consorzi da volontari in obbligatori ha suscitato dubbi di ordine costituzionale da parte di autorevoli giuristi. L'obiettivo della programmazione potrebbe essere ugualmente conseguito rendendo obbligatori i programmi di autodisciplina approvati dal Ministero. In terzo luogo, appare quanto meno discutibile e di difficile attuazione la possibilità che il Ministero, accertata l'esistenza di un accentuato squilibrio tra offerta e domanda, costringa altri consorzi di tutela ad uniformarsi ai commi 2 e 3. Ciò a me pare un po' artificioso. Tanto varrebbe estendere a tutti i consorzi la disciplina prefigurata.

All'interno della Sottocommissione è quindi prevalsa l'opinione di sopprimere l'articolo 15 con l'impegno di riprendere, a seguito di un auspicato provvedimento di iniziativa parlamentare o governativa, l'esame della questione relativa alla regolamentazione dei consorzi. Questo ci consentirebbe una valutazione più approfondita e pacata della problematica inerente ad una tema di grande importanza. Voi sapete che già i consorzi dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano da soli utilizzano e trasformano oltre il 25 per cento della produzione nazionale di latte. Quindi, sarebbe opportuna una più meditata e approfondita valutazione delle tematiche esistenti.

La Sottocommissione ha convenuto sul fatto che se si dovesse affrontare l'esame di questo tema i tempi di allungherebbero notevolmente, mentre la questione delle quote latte è stata discussa anche al di fuori del Parlamento in una serie di convegni, di riunioni e di incontri, il che ha consentito di esaminare il provvedimento con una certa rapidità come richiesto dal Ministro.

Ripeto, la proposta da me avanzata, sulla quale ha concordato la Sottocommissione, è di non passare all'esame dell'articolo 15, e quindi di estrapolarlo dalla normativa alla nostra approvazione, con l'impegno, che andrà assunto contemporaneamente, di riprendere l'esame della complessa materia dei consorzi dei formaggi entro tre o quattro mesi. Per questo motivo ho presentato l'emendamento 15.1 tendente a sopprimere l'intero articolo 15.

PEZZONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sul risultato cui si è pervenuti con il lavoro svolto dalla Sottocommissione.

Proprio per tale motivo sono favorevole alla richiesta avanzata dal senatore Lobianco (anche se comprendo che non ha alcun valore regolamentare) di procedere alla redazione di un testo organico del provvedimento al nostro esame con le modifiche proposte dal relatore. Con ciò potremmo fornire un ulteriore aiuto alle altre Commissioni interessate al provvedimento proprio per ottenere il loro rapido e puntuale parere.

Premesso ciò, vi è un problema di fondo al quale leggerò il giudizio definitivamente positivo su questo provvedimento del Gruppo del PDS: l'ambito regionale o provinciale entro cui si possono trasferire le quote.

A tale proposito presento un emendamento che tende a sostituire al comma 2, lettera *a*), la parola «provincia» con la parola «regione». Si tratta di una modifica molto semplice, ma di grande rilevanza.

A me risulta che anche le grandi organizzazioni di produttori avevano e hanno espresso un accordo su tale mediazione: la dimensione deve essere regionale e non provinciale. Vorrei ricordare alla Commissione che dal testo risulta che nell'ambito dei primi due anni, proprio per ammorbidire la scelta tra provincia e regione, la gestione viene prioritariamente fatta dalle grandi associazioni e nel loro ambito. Quindi, entro i primi due anni il produttore o il conduttore hanno la possibilità di muovere le proprie quote entro la medesima associazione. A mio parere questo emendamento dà la possibilità di ottenere una migliore gestione delle quote latte, eliminando le critiche e i punti più acuti di contraddizione sociale e produttiva. Se il movimento delle quote deve per forza di cose avvenire in ambito provinciale, il conflitto sociale e l'exasperazione degli stessi produttori (a parte la questione del danno produttivo) possono accentuarsi.

Si tratta quindi di una esigenza economica prioritaria: la dimensione regionale permette una variazione più ampia nel trasferimento delle quote, soprattutto per chi ha fatto della zootecnia un elemento di grande produttività. Vi sono province che hanno un alto indice di produttività, ma devono drasticamente «tagliare» lo splafonamento delle quote con forti ridimensionamenti e conseguenti grandi problemi economici. Mi riferisco poi anche alla questione sociale: credo che sia un buon «ammortizzatore» anche dal punto di vista sociale il fatto che la gestione delle quote venga collocata in una dimensione regionale. Comprendo benissimo che vi possono essere varie interpretazioni, e le conseguenze sono diverse a seconda se la coperta è tirata più verso la provincia oppure verso la regione; sapete benissimo che vi è anche chi propone addirittura un bacino nazionale, come esisteva in precedenza. Io credo invece che la soluzione regionale sia giusta, che sia la più corretta, e non permetta più scorribande tra Nord, Centro e Sud l'uno contro l'altro armati. Si tratta dunque di un elemento di grande responsabilità nazionale: dobbiamo trovare, così come ho personalmente sostenuto in Sottocommissione, il modo di non esasperare scelte unilaterali troppo accentuate in un senso o nell'altro!

Come sapete, abbiamo introdotto poi un secondo elemento di grande innovazione, anche nei riguardi della stessa normativa CEE: il fatto che la titolarità delle quote sia a salvaguardia del produttore storico, del conduttore o dell'affittuario che ha la piena e legittima possibilità di gestire e di trasferire con sé le quote, in quanto è lui stesso che ha gestito e fatto crescere l'azienda.

In conclusione, vi chiedo di sostenere, con occhio anche politico, la scelta della dimensione regionale perchè permette di essere meglio recepita soprattutto da quei produttori che hanno maggiormente spinto verso una produzione più alta delle quote in questi ultimi anni. Come ho detto, io lego a questo il giudizio definitivamente positivo del mio Gruppo; ma vorrei rivolgere una domanda formale al Presidente.

Ritengo che questo disegno di legge non soddisferà appieno le attese dei produttori; in seguito potrebbero verificarsi dei «giochi» di scarico di responsabilità, anche se il Ministro stesso si è impegnato a

ricontrattare, in un momento successivo, l'aumento delle quote in sede comunitaria. Siamo a conoscenza dei malesseri crescenti presenti nella categoria, pertanto chiedo al Presidente di considerare la possibilità di ascoltare i rappresentanti delle maggiori organizzazioni dei produttori, in modo che anch'essi possano darci i necessari suggerimenti, e che tutti acquisiscano la piena consapevolezza della portata della soluzione cui si va incontro. I rappresentanti delle organizzazioni dei produttori dovranno dirci alla luce del sole, in un incontro ufficiale, quale è per loro la dimensione ottimale, perchè questo è un punto delicato della politica sociale ed economica.

PISTOIA. Signor Presidente, premetto che non ho avuto la possibilità di essere presente ai lavori della Sottocommissione per illustrare una mia proposta emendativa all'ultimo comma dell'articolo 13 concernente la Calabria. Ho pregato il senatore Mora di tener presenti alcuni suggerimenti che mi sono venuti da alcune consultazioni rapide con organismi che operano nel settore agroalimentare. Sono d'accordo che il testo così come emendato è soddisfacente, ma certamente risente della fretteolosità con cui si è lavorato e pertanto non risponde a tutte le aspettative. Ad esempio, l'Associazione lattiero-casearia ci ha inviato un fax con il quale ci invitava a riflettere sulla formulazione dell'articolo 15, che tratta una questione molto delicata: e mi fa piacere che il relatore e la Sottocommissione abbiano tenuto presente questa istanza.

MORA, *relatore alla Commissione*. Senatore Pistoia, vorrei farle presente che la mia opinione circa la soppressione dell'articolo 15 è precedente alla lettura del fax cui lei faceva riferimento.

PISTOIA. Se il testo emendato riceve anche il consenso del Ministro, così come è stato annunciato, non è il caso di riaprire la discussione. Tuttavia, vorrei richiamare l'attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 13 che mi sta particolarmente a cuore. Vorrei pregare la Commissione di inserire anche la Regione calabra nell'ambito dell'articolo 13 perchè si tratta di una zona svantaggiata al pari della Sicilia, della Sardegna e delle zone di montagna.

MORA, *relatore alla Commissione*. Desidero precisare che la Calabria è ricompresa tra le zone svantaggiate definite tali dalla Comunità europea.

LOBIANCO. Signor Presidente, vorrei richiamare la necessità di riflettere qualche giorno sulla proposta di sostituire le province con le regioni nel caso di cessione di quota produttiva, anche in considerazione della assenza di unanimità su tale proposta. Esiste il timore che alcune aziende con forte disponibilità finanziaria possano fare incetta di quote, in particolare in alcune zone del Nord d'Italia, facendo lievitare i costi, così come è accaduto in passato. Sull'argomento si registrano diverse opinioni; esistono situazioni trasversali nelle varie organizzazioni ed associazioni dei produttori e si impone una attenta riflessione, senza riserve mentali.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Pistoia, volta a inserire la Calabria nella previsione dell'articolo 13, vorrei sottolineare come anche da parte di altre regioni siano state avanzate richieste in tal senso, ad esempio dalla Puglia e dalla Basilicata. Tuttavia bisogna considerare che la situazione delle Isole (è impossibile trasportare ogni giorno il bestiame via mare) e delle aree svantaggiate è ben diversa da quella delle restanti parti del territorio nazionale; vi è una emergenza diversa, anche se il problema del Mezzogiorno deve sempre essere attentamente valutato e considerato. Ecco perchè la proposta del relatore di riferirsi alle zone svantaggiate, riguardanti perciò l'intero territorio nazionale, darebbe la possibilità di avere una visione omogenea del territorio nazionale medesimo e non solo di una parte di esso. Nel momento in cui dovesse invece essere accettato l'emendamento volto ad introdurre un riferimento specifico alla Calabria, mi troverei in difficoltà e sarei portato a citare anche le altre regioni del Sud.

PISTOIA. Allora perchè non indicare l'intero Mezzogiorno?

LOBIANCO. Perchè vi sono regioni che potrebbero rientrare nella dizione di zone svantaggiate mentre altre dovrebbero esserne escluse, come ad esempio il Metapontino che non è certamente svantaggiato. Dobbiamo inoltre evitare il rischio che i colleghi provenienti da zone non citate esplicitamente si sentano costretti a porre delle difficoltà, magari chiedendo di rimettere il disegno di legge all'esame dell'Aula o sollevando obiezioni tramite i loro Gruppi nell'altro ramo del Parlamento.

Comprendo le osservazioni del senatore Pistoia, ma lo stesso Ministro ha evidenziato la necessità di operare celermente, perchè correremmo il rischio di non entrare nel sistema europeo o di trovarci in difficoltà nei confronti della Comunità laddove i partners europei vedessero allargare le maglie del nostro intervento legislativo. Penso soprattutto agli olandesi, che potrebbero ritenere di essere di fronte ad un *escamotage* all'italiana. Del resto il concetto di zona svantaggiata è chiaro anche in base alla normativa comunitaria.

OTTAVIANI. Mi dichiaro anch'io favorevole, a nome del Gruppo della Lega Nord, alla modifica dell'articolo 10, comma secondo, tendente a sostituire la parola «provincia» con l'altra «regione».

Per quanto concerne invece il problema posto dal collega Pistoia, credo sia giusto equipararsi alla normativa CEE, che è un punto di riferimento per il provvedimento al nostro esame.

Infine, relativamente all'articolo 15, di cui è stata proposta la soppressione da parte del collega Mora, mi sembra importante vincolare tale soppressione a un impegno preciso della Commissione, al fine di predisporre un disegno di legge che disciplini i rapporti dei consorzi di produzione.

ICARDI. Circa l'articolo 10, mi trovo d'accordo con la proposta del senatore Pezzoni, in quanto ritengo positivo individuare l'ubicazione dell'azienda nella medesima regione piuttosto che nella provincia. Si esprime così un concetto qualificante dal punto di vista economico e sociale per una legge che dovrà operare in ambito comunitario.

Vorrei inoltre sottolineare che noi qui rappresentiamo l'Italia intera e non solo alcune regioni del Nord o del Sud. Sono quindi d'accordo con la proposta di un riferimento alle zone svantaggiate secondo le indicazioni presenti anche nella normativa comunitaria.

GALUPPO. Ritengo convincenti le osservazioni dei colleghi sugli emendamenti proposti dalla Sottocommissione, e mi sembra positivo anche il suggerimento del senatore Lobianco di riservarci un paio di giorni per completare la nostra riflessione sui temi affrontati. In definitiva il Gruppo socialista esprime il proprio assenso sugli emendamenti illustrati dal relatore e conviene sull'opportunità di mantenere l'attuale dizione dell'articolo 13 perchè altrimenti, in caso di esplicito riferimento ad alcune regioni, diventerebbe difficile difendere il testo nei confronti delle aree escluse.

Confermo infine che avrei preferito l'elaborazione di un nuovo testo organico da parte della Sottocommissione, ma sono in ogni caso d'accordo a procedere sulla base del testo governativo e degli emendamenti suddetti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA